

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1978-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE DI BERNARDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CORTESE)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CASSIANI)

nella seduta del 13 gennaio 1956

Approvazione ed esecuzione degli Accordi fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativi al programma di cooperazione economica conclusi in Roma il 7 gennaio, l'11 febbraio, il 19 ed il 23 maggio 1955

Presentata alla Presidenza il 19 settembre 1956

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli Accordi fra l'Italia e gli Stati Uniti che qui si presentano all'approvazione della Camera si ispirano alla politica, adottata dagli Stati Uniti nei confronti dei Paesi amici, e rivolta a servirsi

delle eccedenze di produzione americane per rafforzare l'economia di questi Paesi. Il metodo è quello, già provato, di assegnare il controvalore in lire delle merci così trasferite per rafforzare le singole economie, ed

equilibrare, in conseguenza, le bilance di pagamenti attraverso l'intercambio fra i Paesi amici per fine di utilità comune.

Gli scambi oggetto delle presenti convenzioni concernono l'assegnazione di carbone, cotone ed altri prodotti agricoli. L'utilità che ne deriva per il nostro Paese consiste nell'importazione di queste merci senza esborso di valuta, nell'utilizzazione concordata del controvalore in lire per l'incremento della produzione in Italia e dell'esportazione, infine, di prodotti italiani verso terzi Paesi con proficuo sviluppo dei traffici reciproci.

Gli accordi sono i seguenti:

1°) Scambio di Note in Roma del 7 gennaio 1955 in merito all'assegnazione di carbone americano all'Italia contro prodotti italiani, richiesti dagli Stati Uniti d'America per i programmi di aiuti ad altri Paesi. L'accordo prevede che dette importazioni di carbone non sostituiscono le normali importazioni che l'Italia effettua dagli Stati Uniti e dai Paesi amici, l'Italia si impegna a fornire agli Stati Uniti prodotti fabbricati in Italia per un valore equivalente da distribuirsi a favore degli altri Paesi beneficiari dei programmi di aiuti all'estero.

2°) Scambio di Note avvenuto in Roma l'11 febbraio 1955 per l'assegnazione a l'Italia di cotone americano per dollari 15.520.000. Il valente in lire della vendita di cotone in Italia deve utilizzarsi da parte del Governo Italiano per la costruzione nel Mezzogiorno di strade ed altre opere pubbliche produttive con evidente benefico effetto sia dell'espansione economica che dell'occupazione in quel settore vitale della vita nazionale.

3°) Scambio di Note avvenuto in Roma il 19 maggio 1955 per l'assegnazione all'Ita-

lia di prodotti agricoli americani per un valore di dollari 18.500.000. Il valente in lire di tale ammontare è destinato per dollari 18.200.000 al pagamento di commesse affidate alle industrie italiane dopo l'aprile 1954, per dollari 300.000 al programma di assistenza tecnica in Somalia.

4°) Accordo e relativo scambio di Note avvenuto in Roma il 23 maggio 1955 per l'assegnazione all'Italia di eccedenze agricole americane per un valore di 50.000.000 di dollari così distribuiti:

36.600.000 di dollari di cotone;
9.100.000 di dollari di grano duro;
3.200.000 di dollari di tabacco;
1.100.000 di dollari di noli.

Il ricavato in lire italiane della vendita in Italia verrà destinato come segue:

per 30.000.000 di dollari in prestiti al Governo Italiano a favore dello sviluppo economico;

per 14.400.000 dollari a disposizione del Governo Statunitense per spese a favore dello sviluppo di nuovi mercati per i prodotti agricoli americani in eccedenza e per il pagamento di obbligazioni in Italia;

per 4.600.000 di dollari per l'acquisto da parte degli Stati Uniti d'America di beni e servizi italiani a favore di terzi Paesi beneficiari di programmi di aiuti americani;

per 1.000.000 di dollari per l'acquisto da parte statunitense di materiali strategici o scarsi.

Gli Accordi in questione consentono un notevole benefico per il nostro Paese e se ne raccomanda, pertanto, l'approvazione.

DI BERNARDO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ART. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi relativi al programma di assistenza conclusi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America nel quadro dell'Accordo di cooperazione economica concluso in Roma il 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108:

1°) Scambio di Note in merito alla assegnazione di carbone americano all'Italia contro prodotti italiani richiesti dagli Stati

DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

Uniti d'America per programmi di aiuto ad altri Paesi. Roma, 7 gennaio 1955;

2°) Scambio di Note per l'assegnazione all'Italia di prodotti agricoli per dollari 15.520.000 da parte della « Foreign Operations Administration » (F. O. A.). Roma, 11 febbraio 1955;

3°) Scambio di Note relativo all'assegnazione di prodotti agricoli americani all'Italia per un valore di dollari 18.500.000 in base alla Sezione 550 della legge di Sicurezza Mutua degli Stati Uniti d'America del 1951 (*Mutual Security Act of 1951*) e successivi emendamenti. Roma, 19 maggio 1955;

4°) Accordo relativo all'assegnazione all'Italia di eccedenze agricole americane in base al titolo I dell'*Agricultural Trade Development and Assistance Act* del 1954 e relativo Scambio di Note. Roma, 23 maggio 1955.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data in cui essi sono stati conclusi.

ART. 3.

In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente articolo 1 saranno disposti dal Ministro per il Tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potrà far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'articolo 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Il Ministro per il Tesoro è altresì autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.

ART. 4.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti d'America le modalità relative all'assunzione del prestito previsto al punto d) dell'articolo II dell'Accordo del 23 maggio 1955, la cui utilizzazione dovrà essere approvata con legge ai sensi del 2° comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.